

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**Dipartimento Sanità Pubblica
Sanità Pubblica Veterinaria**

Regione Emilia Romagna
Direzione generale cura della persona, salute e welfare
Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica
segrsanpubblica@postacert.Regione.Emilia-romagna.it

Comune di Montese
comunemontese@cert.comune.montese.mo.it

Comune di Sestola
comune@cert.comune.sestola.mo.it

Comune di Fanano
comune@cert.comune.fanano.mo.it

Corpo di Polizia Provinciale
poliziaprovinciale@provincia.modena.it

Provincia di Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Influenza Aviaria - Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Montese

IL DIRETTORE DELL'AREA DI SANITA' ANIMALE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Vista la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 24.04.2023 23VIR3799, con la quale viene confermata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in pool di organi prelevati da una carcassa di pollo (gallus gallus) detenuto presso un allevamento di tipo familiare rurale, sito nel comune di Montese sito in via Don Barbieri 60.

VISTO il documento SCHEDA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA prot E19A7059 DEL 22.04.2023 effettuata da operatori Veterinari della ASL di Modena e il conseguente verbale di accertamento prot 19A05078, nel quale sono descritte le probabili origini del contagio per contatto con avicoli selvatici, da cui si rileva che già alla data del sopralluogo tutti gli animali del piccolo allevamento rurale sono deceduti e con il quale sono state impartite prescrizioni all'allevatore per la gestione del focolaio.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che concerne le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTO il documento condiviso nella l'Unità di Crisi Regionale tenutasi in data 22.04.2023 e la successiva nota inviata, relativa alla gestione del focolaio in oggetto in conformità alla normativa comunitaria vigente, che in funzione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 lettera b) del D.L.gs 136/2022, ha concesso la deroga prevista dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2020/687 alle disposizioni del capo II del regolamento stesso, relative alle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, definendo quali misure alternative si applicano

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Deliberazione Del Direttore Generale N° 335 del 30.09.2022 della AUSL di Modena avente come oggetto "Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 137 e 138 del Reg. n. 625/2017, compreso il sequestro o il blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci, animali e di eventuali sostanze non autorizzate, la sospensione temporanea o la chiusura totale o parziale dell'attività dell'impresa alimentare (OSA), del settore dei mangimi (OSM), dei sottoprodotti di origine animale (SOA), a seguito di riscontro di gravi non conformità. - Definizione delle deleghe";

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento 2020/687, l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i controlli soprarchiamati;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la applicazione di misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in comune di Modena come di seguito specificato:

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Montese. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** attorno al luogo di detenzione dei volatili risultati positivi, nel Comune di Montese. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARSI NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Nelle zone di **PROTEZIONE** e **SORVEGLIANZA** di cui all' **Allegato** al presente provvedimento come stabilito dall'Unità di Crisi Regionale per HPAI del 22/04/2023 si adottano le seguenti misure:

- l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
 - è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nelle Zp e ZS
 - sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività
- a) il Servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZP e ZS siano applicate le seguenti misure:
- I)** il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti), ove consentiti;
- II)** la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- III)** l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in ZP e ZS, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" di seguito riportato; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP e ZS; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
- IV)** il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- V)** nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZP e ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda USL competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda USL competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZP e ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZP e ZS;
- VI)** le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;
- VII)** gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare

ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VIII) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

IX) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il Dispositivo 0009342-05/04/2023-DGSAF-MDS-P, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico;
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone;
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta avvenuta in data 22/04/2023: termine delle misure fissato al giorno 22/05/2023

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda USL di Modena e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Emilia Romagna Direzione generale cura della persona, salute e welfare Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.


Il Direttore di Area Sanità Animale
Dott. Elio Licata

ALLEGATO:

MAPPA AREA ZONA DI RESTRIZIONE – ELENCO ALLEVAMENTI AVICOLI BDN

Dipartimento Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Strada Martiniana 21 – 41126 Modena
T. 059-3963454 – PEC dsp@pec.ausl.mo.it
E-mail:e.licata@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367



ELENCO ALLEVAMENTI NEI BUFFER DI 3 Km e 10 Km DALLE COORDINATE GPS (44.227425, 10.897058)

ESTRAZIONE PER LE SPECIE: AVICOLI

CT_AZIENDA	XT_DENOMINAZIONE	XT_TIPOLOGIA_ALLEV	XT_MODALITA_ALLEV
026MO034	AZ.AGR.LA FONTE DI BERBERA CHRISTINA VAN DE VATE	Avicoli misti	PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REG. (CE) N. 889/2008
026MO023	MACCAFERRI STEFANO	Allevamenti familiari	
026MO060	FRANZAROLI FEDERICO	Allevamenti familiari	
026MO053	BAZZANI CARLO E C. SNC	Commercianti	
011MO111	CIONI GIUSEPPE SNC	Commercianti	